




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 2 - 2016

DDL 1133 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 -
Legge di stabilità regionale"

Nota agli emendamenti A 300, A 182.

XVI Legislatura

10 febbraio 2016



Servizio studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091-705-4370/4323/4324 - fax 091-705-4371/4333

mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Nota agli emendamenti A 300, A 182

L'emendamento A 300 prevede che: <<L'Assemblea Regionale Siciliana disciplina e organizza i rapporti d'impiego dei soggetti di cui all'art. 74 della l.r. 9/15, mantenendo lo status separato rispetto al personale di ruolo.

L'Assemblea Regionale Siciliana secondo quanto disposto dal comma precedente, contrattualizza il sopracitato personale secondo la disciplina privatistica mediante contratto di lavoro subordinato conforme al contratto collettivo di categoria che ne ha disciplinato il rapporto e ne dispone l'assegnazione presso i Gruppi parlamentari e gli Uffici del Consiglio di Presidenza.>>.

L'emendamento A 182 contiene una disposizione dal contenuto non dissimile, stabilendo che: <<Il personale di cui all'articolo 74 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9, afferisce ad apposito ruolo speciale ad esaurimento dell'Assemblea Regionale Siciliana (...)>>.

La norma riguarda i dipendenti cosiddetti stabilizzati, in servizio presso i Gruppi parlamentari, (individuati dal Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 46 del 20 febbraio 2013), nonché i dipendenti con contratti in essere al 31 dicembre 2013 e aventi contratti nella precedente legislatura, già sottratti dall'articolo 74 della l.r. n. 9/2015 (manovra finanziaria per il 2015) alla disciplina del personale dei gruppi parlamentari di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2014 (concernente i costi della politica).

Ai sensi di tale emendamento, il personale sopra enunciato verrebbe assunto direttamente dall'Assemblea Regionale Siciliana, sia pure in separati ruoli, anziché dai gruppi parlamentari.

Tale norma appare illegittima poiché in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché alla regola del concorso pubblico per l'assunzione nella pubblica amministrazione.

Si rammenta infatti come i gruppi parlamentari siano, pacificamente, formazioni di diritto privato (nella specie associazioni non riconosciute) e come il personale dipendente sia stato conseguentemente assunto in via diretta in ragione del carattere fiduciario che tipicamente caratterizza questo tipo di rapporti.

Tali dipendenti, per effetto dell'emendamento in esame, passerebbero pertanto dallo *status* di dipendenti di un ente di diritto privato a quello di dipendenti pubblici, poiché sarebbero inquadrati come dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana sia pure, come detto, in ruoli separati.

Al riguardo va sottolineato come la Corte Costituzionale abbia costantemente ribadito il principio dell'assunzione per pubblico concorso nelle amministrazioni pubbliche.

Fra le tante, nella sentenza n. 217 del 2012, resa nei confronti del Friuli Venezia Giulia (regione anch'essa a statuto speciale) la Corte ha nuovamente posto in rilievo come vada <<esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo>>.

Ancora, nella sentenza n. 134 del 2014, la Corte precisa che **<<è illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in quanto consente di prescindere – in violazione dell'art. 97 Cost. – dall'esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori>>** (cfr. ulteriormente le sentenze nn. 227/2013, 310/2011, 267/2010).

Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha censurato una norma della regione Basilicata che pur espressamente escludeva l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, affermando la Corte come **<<la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima>>**.

Tale è la pregnanza del principio del concorso pubblico per l'assunzione nei pubblici impieghi che la Corte Costituzionale ha più volte censurato la legittimità di norme volte a costituire riserve di posti a favore di personale già dipendente della pubblica amministrazione nell'ambito di procedure concorsuali qualora superassero determinati, circoscritti e rigorosi limiti, **ritenendo insufficiente <<la circostanza che determinate categorie di dipendenti avessero prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione>>**.

Il principio è ribadito anche dalla Corte dei Conti in Sicilia, nella deliberazione 4/2016 della sezione Autonomie, sulla corretta applicazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, in cui si dispone che, a seguito dell'estinzione di una Ipab, **<<i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente>>**.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 316/2015/QMIG, pronuncia i seguenti principi di diritto: **<<Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art. 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso>>**.

Va, infine, segnalato come gli emendamenti in commento contrastino con le disposizioni di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi anche delle regioni e degli enti locali di cui al decreto 174 del 2012, c.d. decreto Monti (che peraltro si colloca nel solco di numerose precedenti disposizioni, fra tutte il d.l. 78 del 2010) poiché accollano a regime e a tempo indeterminato al bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana una spesa per numerose unità di personale che in atto è prevista a tempo determinato e con diverso vincolo di bilancio, con una netta inversione di tendenza rispetto alle misure di contenimento dei costi e al conseguente taglio della pianta organica del personale adottate sia dal Consiglio di Presidenza che dall'Aula negli ultimi anni, in linea con le disposizioni e le politiche nazionali citate.